



Accademia Italiana di Odontoiatria Legale e Forense “OL-F”

CODICE ETICO

DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO E DI PARTE

ARTICOLO 1 – Principi fondamentali

L’odontoiatra che intende svolgere il ruolo di consulente tecnico (CT) nell’ambito di un accertamento medico-legale per l’Ufficio o per le Parti ha il dovere di possedere le necessarie e previste “*speciali competenze*” e cioè le adeguate e comprovate conoscenze medico-legali normative e giuridiche relativamente alla valutazione del danno alla persona, alle metodiche conciliative, con particolare riferimento all’istituto della mediazione, acquisite attraverso percorsi formativi specifici. Ciò gli consente di acquisire la caratterizzazione della nuova figura professionale individuabile con il termine di “Odontoiatra Legale e Forense” che andrà a distinguersi dalla figura dell’Odontoiatra Clinico.

ARTICOLO 2 – Indipendenza

Il CT odontoiatra ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica ed intellettuale rispetto a qualsiasi forma di condizionamento esterno ed è fedele ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza e imparzialità.

ARTICOLO 3 – Doveri e poteri

Il CT odontoiatra deve osservare le norme del Codice di Deontologia Medica.

Nell’espletamento dell’incarico il CT deve attenersi scrupolosamente ai dettami del codice civile e del codice penale, dei codici di procedura civile e penale e delle relative disposizioni attuative e, in generale, delle norme che regolano i procedimenti.

Qualora sorgano questioni sui suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli valutare la necessità o l’opportunità di informare e ricevere istruzioni del Giudice di merito.

ARTICOLO 4 – Aggiornamento professionale

Il CT odontoiatra deve rispettare le prescrizioni di aggiornamento professionale non solo nella disciplina della odontoiatria ma anche della medicina legale e dell’odontoiatra forense.

ARTICOLO 5 – Incompatibilità

Il CT odontoiatra, al di là delle previsioni delle norme processuali sui motivi di astensione dall'assumere l'incarico o di rinuncia al medesimo, deve rendere edotto il Giudice di rapporti ---anche pregressi --- di lavoro o vicinanza con una delle parti in causa, in modo che sia il Giudice a valutare la loro eventuale rilevanza.

Il medico odontoiatra non può svolgere valutazioni o ruoli di natura medico-legale in favore del paziente che assiste in ambito clinico.

ARTICOLO 6 – Condotta del consulente tecnico

Il CT odontoiatra di Parte e d'Ufficio opera con diligenza, lealtà, buona fede, professionalità e risponde alle esigenze giuridiche del caso nei limiti della effettiva possibilità valutativa.

Il CT odontoiatra di Parte e d'Ufficio non svilisce le competenze professionali dei colleghi, evitando di utilizzare espressioni lesive della dignità delle parti, dei loro difensori e dei consulenti tecnici.

Nello svolgimento delle funzioni di CT d'Ufficio l'odontoiatra fornisce il proprio contributo tecnico quale ausiliario del Giudice per la ricerca della verità processuale (nel processo civile) sulla base dei soli atti e documenti di causa ed eventualmente svolgendo le specifiche attività e/o indagini autorizzate dal Giudice, senza andare oltre le prescrizioni del mandato, in particolare:

- a. anche laddove ritenga che il quesito non sia stato correttamente formulato e non consenta di accertare le doglianze lamentate, dovrà astenersi da richieste di integrazione e dalla ricerca autonoma di prove al di fuori del relativo onere ripartito in capo alle parti rispetto alle regole processuali;
- b. ove non sia possibile rispondere motivatamente al quesito posto dal Giudice, non fornisce una risposta definitiva o conclusiva, restando nell'ambito del dato attuale e delle allegazioni presenti in atti.

Il CT odontoiatra, sia nel ruolo di CTU e, pertanto, in veste Pubblico Ufficiale, sia nel ruolo di CTP, deve essere cosciente della qualifica giuridica ricoperta e di tutti i risvolti ad essa connessi, anche relativamente alla segnalazione al Giudice, all'Autorità Giudiziaria e all'Ordine professionale di eventuali situazioni illecite rilevate durante gli accertamenti svolti.

ARTICOLO 7 – Rapporti con le parti

Nello svolgimento delle funzioni di CT d'Ufficio l'odontoiatra deve fissare le attività della consulenza venendo incontro alle necessità temporali di tutti gli aventi diritto a parteciparvi, favorendo un effettivo confronto e tenendo conto di evitare quei differimenti che possano estendere ingiustificatamente i tempi della procedura.

Il CTU, a fronte di comportamenti dilatori, pretestuosi o offensivi delle parti, deve riferire la circostanza al Giudice, affinché questi possa disporre i provvedimenti del caso.

Nello svolgimento delle funzioni di CT di parte, l'odontoiatra deve manifestare prudenza ed equidistanza, proponendo, privilegiando, valutando e attivandosi, d'intesa con la Parte e il suo Legale rappresentante, al fine di pervenire ad una risoluzione bonaria alternativa della controversia attraverso un accordo stragiudiziale oppure promuovendo, nei limiti del possibile, la conciliazione tra le parti.

ARTICOLO 8 – Rapporti con il medico legale

Nello svolgimento delle funzioni di CT l'odontoiatra deve rispettare il ruolo degli altri professionisti (magistrati, medici legali, avvocati ecc.) coinvolti nel procedimento giuridico, relativamente alle competenze possedute e all'attività svolta nella definizione e valutazione del danno alla persona.

In caso di forti divergenze scaturite fra i consulenti coinvolti nell'ambito di consulenze tecniche d'Ufficio collegiali, dovranno essere individuati i dati tecnici del dissenso, dei quali dare opportuna motivazione al fine di favorire l'azione del Giudicante.

ARTICOLO 9 – Ausiliari

Il CT odontoiatra individua eventuali ausiliari sulla base di ulteriori competenze tecniche o specializzazioni che l'accertamento richiede, verificando, per quanto possibile, l'insussistenza di conflitto d'interessi dell'ausiliario.

ARTICOLO 10 – Tutoraggio

Il CT odontoiatra di comprovate competenze nella valutazione medico-legale del danno alla persona, dell'odontoiatria forense, della mediazione e del diritto processuale, si rende disponibile a trasmettere le proprie conoscenze svolgendo attività di tutoraggio in favore di colleghi principianti.